



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI

Il **Municipio di Gravesano**, richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 20 giugno 1987;
- gli articoli 45 e 46 del Regolamento comunale del 21 giugno 2012
- la RM nr. del 28 del 17 gennaio 2022

**ordina**

### Art. 1 Campo di applicazione

1. L'utilizzo delle aree di parcheggio su suolo pubblico situate nel comprensorio comunale di Gravesano è disciplinato dalla presente ordinanza, che stabilisce le autorizzazioni di stazionamento e le relative tariffe, allo scopo di garantire la messa a disposizione di un sufficiente numero di posteggi.
2. Vengono istituiti degli abbonamenti annuali forfettari a favore:
  - a. dei residenti
  - b. dei proprietari di residenze secondarie
  - c. Aziende con domicilio fiscale nel Comune
3. Il numero di parcheggi disponibili in abbonamento per ogni area di stazionamento viene deciso annualmente e preventivamente dal Municipio, in base alla disponibilità ed alla richiesta dell'anno precedente.
4. È facoltà del Municipio di valutare, in base alla disponibilità ed alla necessità del richiedente, il parcheggio più appropriato.

### Art. 2 Aree di stazionamento

Sono riconosciute le seguenti aree di stazionamento e meglio come riportate nell'allegato A:

	UBICAZIONE	TIPOLOGIA PARCHEGGIO
P1	Piazzora	Parchimetro / Zona Blu
P2	Via Strada Regina	Zona Blu
P3	Via Cantonale	Zona Blu
P4	Chioso	Zona Blu
P5	Municipio	2 H (obbligo apposizione disco)
P6	Via San Pietro	Zona Blu
P7	Chiesa	Parchimetro / Zona Blu
P8	Cimitero	2 H (obbligo apposizione disco)
P9	Mezzene	Libero / 2 H (obbligo apposizione disco dal 1. luglio 2022)

**Art. 3 Tipologia di abbonamenti**

1. L'abbonamento annuale è rilasciato a favore:
  - di persone di cui all'articolo 1 cpv. 2a.) per un massimo di 2 abbonamenti/anno a nucleo familiare
  - di persone di cui all'articolo 1 cpv. 2b.) per un massimo di 1 abbonamento/anno a residenza
  - di Azienda di cui all'articolo 1 cpv. 2c) in base alla disponibilità
  - ai dipendenti e ai docenti comunali secondo disposizioni municipali.
2. L'abbonamento temporaneo è rilasciato a favore di:
  - Associazioni senza scopo di lucro – domiciliate e non domiciliate – a Gravesano
  - privati domiciliati – e non domiciliati – a Gravesano per situazioni particolari
  - Aziende – domiciliate e non domiciliate nel Comune – per eventi o attività particolari.

**Art. 4 Tariffe, tasse di abbonamento e sistemi di pagamento**

1. Sono soggetti a parchimetro i parcheggi P1 e P7, secondo le tariffe riportate sull'apparecchio e meglio come da specchietto che segue.
2. L'abbonamento mensile ha un costo di CHF 30.00 per i residenti e di CHF 50.00 per i non residenti\* e le Aziende.
3. L'abbonamento annuale ha un costo di CHF 360.00 per i residenti e di CHF 600.00 per i non residenti\* e le Aziende.
4. Per le Associazioni senza di scopo di lucro, domiciliate – o non domiciliate – il posteggio viene rilasciato a titolo gratuito.
5. Per le richieste che giungono nel corso d'anno, il costo dell'abbonamento è calcolato pro rata temporis.
6. Per le richieste temporanee è calcolata una tassa di CHF 3.00/giorno per i residenti, rispettivamente di CHF 5.00/giorno per i non residenti e le Aziende. Le richieste dei residenti fino ad un massimo di 3 giorni non vengono fatturate.

\* *non residenti intesi come persone che lavorano o hanno un'azienda nel Comune, rispettivamente proprietari di un'abitazione secondaria*

		TARIFFE LUNEDÌ - SABATO 07:00 19:00 (escluse domeniche e giorni festivi)		
	Ubicazione	Durata Massima	1 H	Ogni ora successiva
P1	Piazzora	12 H	CHF 0.50	CHF 1.00

		TARIFFE LUNEDÌ - VENERDÌ 07:00 19:00 (esclusi sabato e giorni festivi)		
	Ubicazione	Durata Massima	1 H	Ogni ora successiva
P7	Chiesa	12 H	CHF 0.50	CHF 1.00

#### Art. 5 Validità, rinnovo e pagamento

1. L'abbonamento annuale è valido a partire dal 1° gennaio (o dalla data della richiesta) sino al 31 dicembre dello stesso anno, per il parcheggio designato dal Municipio, che è riportato sull'autorizzazione.
2. L'abbonamento temporaneo è valido se reca il periodo di stazionamento ed il parcheggio designato.
3. Alle Associazioni senza scopo di lucro – domiciliate o non domiciliate a Gravesano – l'autorizzazione viene rilasciata per un massimo di 5 giorni consecutivi; il numero massimo di autoveicoli autorizzati è designato di volta in volta dal Municipio.
4. L'abbonamento temporaneo alle Aziende – domiciliate e non domiciliate – è concesso secondo le seguenti modalità.

NUMERO STALLI	DURATA (giorni massimi per anno civile)
3	90
2	120
1	150

5. L'abbonamento in formato tessera è da esporre, in posizione ben visibile sul cruscotto dell'autovettura indipendentemente dal posteggio comunale assegnato. L'abbonamento non è trasferibile ed accompagna i veicoli le cui targhe sono menzionate sull'autorizzazione per un massimo di 3 autoveicoli. Qualsiasi cambiamento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Cancelleria comunale.
6. Il rinnovo delle tessere annuali va presentato annualmente, tramite formulario apposito, entro la metà di gennaio dell'anno per il quale si richiede l'autorizzazione. Il Municipio valuta annualmente la richiesta secondo la disponibilità e la data di entrata.
7. Il pagamento dell'abbonamento temporaneo è da effettuare al momento del ritiro della tessera di autorizzazione.
8. Il pagamento dell'abbonamento annuale è da effettuare con fattura 30 giorni. Il pagamento dell'abbonamento annuale entro il 31 gennaio, da diritto ad uno sconto di una mensilità.
9. In caso di mancato pagamento, il Municipio si riserva l'immediato annullamento dell'abbonamento.
10. Per l'eventuale inutilizzo non sono possibili rimborsi.
11. In caso di partenza dal Comune o per le richieste di annullamento, la tessera deve essere ritornata alla Cancelleria comunale. Il Municipio si pronuncia su eventuali richieste di rimborso.

#### Art. 6 Modalità ed utilizzo posteggi

1. L'abbonamento annuale permette lo stazionamento illimitato.
2. I posteggi possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare.
3. Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli non targati, ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.
4. In caso di necessità particolari e per un periodo di breve durata, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi, senza rimborso alcuno.
5. In caso di necessità particolare per opere pubbliche, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi, anche con revoca dell'autorizzazione e relativo rimborso della tassa per la quota parte inutilizzata.
6. Non può essere garantita la riservazione del posto auto nel parcheggio prestabilito.
7. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è di principio inibita la permanenza di veicoli su posteggi pubblici che devono essere sgomberati dalla neve.

**Art. 7 Veicoli elettrici**

1. Le stazioni di ricarica pubbliche per i veicoli elettrici sono gestite dalla ditta Enerti SA (emoti) che incassa le relative tariffe di fornitura di corrente elettrica. Per usufruire del servizio emoti occorre registrarsi sul sito [www.emoti.seiss](http://www.emoti.seiss), oppure tramite l'App gratuita dedicata. L'identificazione presso la stazione di ricarica è possibile tramite la carta emoti, l'App, oppure le carte di altri operatori (roaming).
2. La sosta di un veicolo elettrico (BEV, PHEV, HEV, E-REV), nel posteggio a loro designato durante la ricarica, è gratuito unicamente per il tempo strettamente necessario all'approvvigionamento elettrico del veicolo.

**Art. 8 Abusi e contravvenzioni**

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, previa diffida scritta, il Municipio può revocare l'abbonamento con un preavviso di 15 (quindici) giorni.
2. Gli abusi sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di CHF 10'000.

**Art. 9 Rimedi giuridici ed entrata in vigore**

1. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
2. La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

Risoluzione municipale nr. 28 del 17 gennaio 2022

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2022 al 23 febbraio 2022 compresi

Gravesano, 18 gennaio 2022